

10095/2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE  
ALBERTO PAZZI  
PAOLA VELLA  
EDUARDO CAMPESE  
ALDO ANGELO DOLMETTA

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere - Rel.

Oggetto

Sovraindebitamento

Ud. 09/11/2018 PU  
Cron. 10095  
R.G.N. 7171/2017

**SENTENZA**

sul ricorso 7171/2017 proposto da:

C. U. e. I.

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) , giusta  
procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

(omissis) soc. coop. per az., succeduta alla (omissis)  
(omissis) e alla (omissis) , in persona del

1894  
2018

✍

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ,  
giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

(omissis) s.p.a., già (omissis) s.p.a., in persona dei legali  
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la  
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BENEVENTO, del  
19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
09/11/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  
IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l'inammissibilità o in  
subordine accoglimento per quanto di ragione;

udito, per il ricorrente, l'avvocato (omissis) , con delega, che  
ha chiesto l'accoglimento;

udito, per la controricorrente (omissis) , l'avvocato (omissis)  
(omissis) , con delega orale avv. (omissis), che ha chiesto il  
rigetto;

udito, per la controricorrente (omissis) , l'avvocato (omissis)  
che ha chiesto il rigetto.

## FATTI DI CAUSA

1.- (omissis) ricorre per cassazione, ai sensi della norma dell'art. 111 comma 7 Cost., nei confronti della soc. coop. per az. (omissis) (omissis) e nei confronti della s.p.a. (omissis), sviluppando un motivo avverso il decreto reso dal Tribunale di Benevento in data 19 gennaio 2017.

Con tale provvedimento il Tribunale ha accolto il reclamo presentato dalla (omissis) avverso il provvedimento (8 gennaio 2016, n. 17/2016) con cui, nell'aperta procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato aveva omologato il piano del consumatore presentato dall'attuale ricorrente. In via di riforma del decreto di omologa il Tribunale ha ritenuto, in via segnata, che nella specie non sussistessero le condizioni richieste dalla norma dell'art. 12 *bis* legge n. 3/2012 e successive modifiche.

2.- Nei confronti del ricorso presentato da (omissis) resistono le Banche intimato, che hanno depositato due distinti controricorsi. Nell'ambito del proprio controricorso, la (omissis) ha pure formulato un'eccezione di inammissibilità del ricorso.

3.- Il ricorrente ha inoltre depositato una memoria ai sensi della norma dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ.

4.- La controversia è stata chiamata all'adunanza non partecipata del 20 marzo 2018, Sezione Sesta-1. In esito alla quale, il Collegio ha ritenuto «a norma dell'art. 380 *bis*, comma 3, cod. proc. civ., di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è

tabellarmente competente» (cfr. l'ordinanza interlocutoria, 15 maggio 2018, n. 11877).

5.- Nella prospettiva dell'udienza pubblica del 9 novembre 2018, il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria difensiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

6.- Il motivo di ricorso denuncia, in particolare, «violazione del comma terzo dell'art. 12 bis della legge 3/2012 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.».

7.- L'eccezione di inammissibilità svolta dalla (omissis) contesta l'ascrivibilità del provvedimento, previsto dalla legge sul sovraindebitamento come relativo all'eventuale omologa del piano presentato dal debitore, all'ambito di quelli ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

A tale provvedimento manca – così si viene in particolare a sostenere – tanto il carattere della decisorietà, quanto quello della definitività.

8.- Va presa in considerazione, prima di tutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso appena sopra riferita.

Che, al lume delle osservazioni qui di seguito svolte, dev'essere respinta.

9.- In via di approccio al tema indicato, si deve dunque segnalare che - riguardo alla tematica dei provvedimenti giudiziali che fanno parte della procedura di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 - questa Corte è venuta a sviluppare un orientamento che ne esclude la ricorribilità ex art. 111 Cost.; e che, anzi, va ormai considerato come consolidato.

In questa direzione si possono confrontare, in particolare, le pronunce di Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869; Cass., 14 marzo 2017, n. 6516; Cass., 8 agosto 2017, n. 19470; Cass., 7 novembre 2017, n. 26201; Cass., 7 settembre 2017, n. 20917 (che, tra le altre, espressamente ha rilevato: il «decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 *bis*, e 8 legge n. 3/2012, non precludendo a quest'ultimo – benché nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b., medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, sicché non è ricorribile per cassazione»); Cass., 23 febbraio 2018, n. 4500; Cass., 26 novembre 2018, n. 30534.

10.- Tale orientamento, tuttavia, non viene propriamente ad attagliarsi alla fattispecie concreta che è qui in esame. Lo stesso, infatti, si è formato unicamente con riguardo al provvedimento di ammissione alla procedura.

La fattispecie in esame concerne invece non già questo tipo di provvedimento, bensì quello successivo, per l'appunto costituito dall'omologazione del piano presentato dal consumatore ex art. 12 *bis*, commi 3 e seguenti, della citata legge. Il ricorso presentato da (omissis) investe, più precisamente, il provvedimento che ha accolto il reclamo proposto da taluni creditori contro il decreto che l'omologa aveva accordato.

Ora, è senz'altro da escludere l'idea di trasportare in modo automatico l'esito raggiunto per il provvedimento di ammissione al provvedimento di omologa, ché gli stessi non risultano tra loro «comunicabili», in ragione della diversità sia della posizione procedimentale, sia pure della funzione e dei contenuti.

11.- Con diretto e immediato riferimento ai provvedimenti inerenti all'omologa si sono espresse, allo stato, le pronunce di Cass., 1 agosto 2017, n. 19117 (con riferimento alla sottospecie del piano del consumatore), di Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328 e di Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451 (entrambe con riguardo alla sottospecie dell'accordo di ristrutturazione proposta dal debitore).

La prima di queste ha valutato di per sé stesso inammissibile il ricorso avverso il decreto di annullamento di quello di omologa del presentato piano. Le altre due decisioni sono andate in contrario avviso, ritenendo invece ammissibile la ricorribilità ex art. 111 nei confronti del provvedimento sul reclamo di quello relativo all'omologa.

12.- A sostegno della soluzione negativa l'ordinanza di Cass. n. 19117/2017 ha posto, essenzialmente, il rilievo che «ai sensi dell'art. 12 comma 2, della legge citata il procedimento di omologazione ... è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. cod. proc. civ.)»; e, ancor più in particolare, che «in base all'art. 742 cod. proc. civ., rientrando tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca».

13.- In senso contrario la più recente pronuncia di Cass. n. 4451/2018 ha però rilevato come la citata norma dell'art. 12 contenga, in realtà, due indicazioni di segno contrario alla prospettiva adottata dall'ordinanza. La prima è che la stessa fa «affiorare il dubbio se l'applicazione della disciplina camerale sia riferibile (anche) al provvedimento che decide sul reclamo dell'omologa o se a

quest'ultimo non sia invece riservato un destino a sé stante». L'altra è che la norma «sottolinea con forza che, comunque, l'applicazione della disciplina camerale non è automatica, ma frutto (per sé, eventuale) di riscontri specifici e ragionati, in quanto espressamente subordinata al rispetto del limite dell'effettiva sua compatibilità con le caratteristiche della procedura del sovraindebitamento».

D'altro canto - ha distintamente notato ancora l'ordinanza n. 4451/2018 -, la «recente giurisprudenza di questa Corte non esclude *a priori* la ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti camerali, riconoscendola per contro laddove si tratti di provvedimenti non già gestori, bensì decisorie e puntualizzando, al riguardo, che ci si trova di fronte a ipotesi di produzione di "giudicato *rebus sic stantibus*"».

14.- In positivo, l'ordinanza n. 4451/2018 ha ritenuto che, nella procedura di sovraindebitamento, il provvedimento relativo all'omologa risulta dotato sia del requisito della definitività (essendo questo «non altrimenti impugnabile»), sia pure di quello rappresentato dalla decisorietà.

Con riferimento a quest'ultimo requisito in particolare, la detta pronuncia - richiamandosi in modo espresso a quella di Cass. SS. UU. 28 dicembre 2016 n. 27073 - ha rilevato come il profilo del carattere contenzioso risulti soddisfatto dalla prescrizione di cui all'art. 10 della citata legge, in specie là dove questa prescrive che il giudice «fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima, ai creditori ... della proposta e del decreto di ammissione». E, altresì, come il requisito inerente alla idoneità del provvedimento di statuire su diritti soggettivi sia soddisfatto da ciò che l'art. 12 della legge in questione dispone il blocco delle azioni esecutive individuali e l'«obbligatorietà» del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura.

15.- Ciò posto, va ancora rilevato in proposito che le considerazioni svolte da Cass. n. 4451/2018, con immediato riferimento al caso di accordo di ristrutturazione, non diversamente valgono per l'ipotesi di piano del consumatore, qui oggetto di diretta attenzione.

Per quanto qui di specifico interesse, le due figure di composizione della crisi da sovraindebitamento non risultano presentare differenze di rilievo. In particolare, il carattere contenzioso del procedimento risulta sicuro, in ragione della disciplina dettata nell'art. 12 *bis* della legge, sulla falsariga sostanziale della norma dell'art. 10. L'idoneità del provvedimento a incidere su diritti soggettivi risulta poi dalla norma dell'art. 12 *ter* (in specie, là dove dispone che «dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta del piano»).

16.- Si può dunque passare all'esame del motivo di ricorso presentato da (omissis) .

Esso si sostanzia nel sostenere che il decreto impugnato non ha tenuto conto del fatto che il caso del ricorrente rientra nell'ambito del sovraindebitamento senza colpa, poiché il debitore «è stato vittima di uno sfortunato accadimento umano che ne ha compromesso la capacità di reddito (infarto)». Per aggiungere, altresì, che l'aiuto economico, che il ricorrente è venuto a fornire alla propria figlia, non può essere in ogni caso considerato «indice di mancata meritevolezza», posto che si è trattato di far fronte a «esigenze di carattere familiare».

17.- Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso, in effetti, non risulta sostanzialmente confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione dal giudice del merito.

Questi, infatti, preso atto che «non è imputabile al <sup>(omissis)</sup> il suo prepensionamento – avvenuto ... per sopravvenuti problemi di salute e determinativo di un significativo decremento del relativo reddito -», ha pure rilevato, peraltro, come sia «sicuramente rimproverabile allo stesso, perché contrario all'ordinaria diligenza, il comportamento tenuto successivamente». Pure sottolineando, a quest'ultimo proposito, come «nessuna prova» sia stata tra l'altro fornita circa «le modalità di utilizzo della ... somma residua di t.f.s, di poco superiore a € 38.000,00 che pure risulta essere stata incassata dal ricorrente».

18.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 3.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 9 novembre 2018.

Il Consigliere estensore

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente

*[Handwritten signature of the President]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 10 APR 2019

Il Funzionario Cancellario  
Dott.ssa Fabrizia Barone

*[Handwritten mark]*